

Commento emendamenti 14.2000 - PRECARI

Dalla lettura dell'emendamento 14.2000, approvato dal Senato della Repubblica, se così permane, appare evidente che la normativa relativa al contenimento delle spese in materia di Pubblico Impiego e patto di stabilità, è distinta secondo se applicata dallo Stato, dalle Regioni ordinarie ed, ora, dalle Regioni a statuto speciale.

Relativamente alle Regioni a statuto speciale, nonché per gli Enti territoriali facente parte delle predette Regioni, l'emendamento consente di superare il limite di cui all'art. 9 comma 28 del medesimo decreto.

In particolare l'art.9 comma 28 del d.lgs 78/2010 citato, dispone che gli Enti "possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% delle spese sostenute per le stesse finalità nell'anno 2009".

L'emendamento, semplicemente per le Regioni a statuto speciale nonché per gli Enti territoriali facente parte delle predette Regioni autorizza a superare il limite del 50% sostenuto dagli enti nell'anno 2009 per il costo del personale a tempo determinato in servizio negli stessi.

Questo è fondamentale per consentire la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato, già stipulati dagli EE.LL. all'interno della Regione Siciliana.

Relativamente alla proroga è voce diffusa che questa possa attuarsi solo per un anno.

Dalla lettura dell'emendamento e relativamente alla proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato nelle Regioni a statuto speciale **non si evince alcun vincolo temporale legato all'annualità**. L'unico vincolo posto è relativo alle risorse finanziarie che rimangono in capo alle Regioni a statuto speciale.

Ciò pare poter consentire la possibilità di rinnovi contrattuali pluriennali, e comunque fino a persistenza della stessa norma, fatta salva la copertura finanziaria da parte della Regione.

Inoltre, se da un lato l'emendamento recita che restano fermi, in ogni caso, i vincoli e gli obiettivi previsti ai sensi del medesimo articolo 14, (quindi il divieto dal 2011 di assunzione di personale a qualsiasi titolo negli Enti nei quali l'incidenza delle spese del personale, rispetto le spese correnti, è pari o superiore al 40%), **dall'altro si apre uno spiraglio per l'attuazione dei "processi assunzionali" in cui si dà priorità ai lavoratori interessati.**

Pertanto si può e si deve avviare e definire un lavoro in tal senso, sia con la Regione sia con le singole realtà locali.

Ad ogni buon fine si allega una tabella sintetica della normativa in vigore in permanenza dell'emendamento.

Stato/ Regioni ordinarie Art.9 comma 28 Art. 14 comma 9	Emendamento 14.2000
<ul style="list-style-type: none"> • A decorrere dal 2011, le Amministrazioni dello stato possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di co.co.co., nel limite del 50% della spesa sostenuta per la stessa finalità nell'anno 2009. (art.9 c.28). • Blocco assunzioni a qualsiasi titolo negli enti la cui spesa del personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti. • I rimanenti enti possono procedere ad eventuali assunzioni nei limiti del 20% della spesa corrispondente a cessazioni dell'anno precedente. (art.14 c.9) 	<ul style="list-style-type: none"> • Le sole regioni a statuto speciale nonché gli enti territoriali facenti parte delle predette regioni possono prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato, superando il limite di cui all'art.9 c.28 (50% della spesa sostenuta per contratti a tempo determinato). • Blocco assunzioni a qualsiasi titolo negli enti la cui spesa del personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti. • I rimanenti enti possono procedere ad eventuali assunzioni nei limiti del 20% della spesa corrispondente a cessazioni dell'anno precedente. (art.14 c.9) • Per l'attuazione dei processi assunzionali le Amministrazioni attingono prioritariamente ai lavoratori di cui al punto 1